



CITTA' DI RANDAZZO

Ordinanza nr. 02 del 12/01/2022

OGGETTO: Provvedimento di carattere contingibile ed urgente ex art. 50 D.Lgs. n.267/2000 per il contrasto ed il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 nel Comune di Randazzo.

Chiusura degli Istituti scolastici di ogni ordine e grado a partire dalla scuola dell'infanzia e delle seguenti strutture comunali: asili nido e sezioni primavera dal 13 gennaio fino al 15 gennaio 2022.

Il Sindaco

VISTO l'art. 32 della Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO l'art. 32 Legge 23 dicembre 1978 n. 833;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art.117 (Interventi d'urgenza), sancisce che "1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

VISTA la dichiarazione di emergenza di sanità pubblica internazionale dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020, con la quale venivano attivate le previsioni dei regolamenti sanitari internazionali e la successiva dichiarazione della stessa Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni antiSARSCoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

VISTO il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n.

126, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche»;

VISTO il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti»;

VISTO il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID- 19 e il rafforzamento del sistema di screening»;

VISTO il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, recante «Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali.»;

VISTO il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.»;

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, nonché gli articoli 1, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e 1, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, con cui è stato dichiarato e successivamente prorogato fino al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”;

RITENUTO che già a decorrere dal mese di dicembre 2021 si è registrato un aumento del contagio su tutto il territorio nazionale tale che il Governo ha emanato il D.L. n. 221 del 24 dicembre 2021 al fine di adottare specifiche misure (alcune delle quali di durata temporanea come l'obbligo di indossare la mascherina FFP2 all'aperto fino al 31 gennaio 2021 ed il divieto di fare svolgere eventi, manifestazioni e concerti in spazi aperti che implicino assembramenti fino al 31 gennaio 2022), con il dichiarato fine di contrastare la diffusione del contagio e invertire il trend della crescita che ha registrato picchi di innalzamento nel periodo delle festività natalizie;

RITENUTO che a tal fine, con l'evidente finalità di assicurare una ripresa delle attività scolastiche in presenza nel citato D.L. n. 221 del 24 dicembre 2021 art. 13 è stata prevista la realizzazione di una campagna di screening in ambito scolastico "Al fine di assicurare l'individuazione e il tracciamento dei casi positivi nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2021-2022 il Ministero della difesa assicura il supporto a regioni e province autonome nello svolgimento delle attività di somministrazione di test per la ricerca di SARS-CoV-2 e di quelle correlate di analisi e di refertazione attraverso i laboratori militari della rete di diagnostica molecolare dislocati sul territorio nazionale".

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica;

RITENUTO CHE inoltre il dato proveniente dalle strutture sanitarie locali registra il concreto rischio di saturazione dei posti letto Covid, tanto nei reparti di degenza quanto nelle terapie intensive Covid;

CONSIDERATO che il continuo proliferare dei contagi nel territorio comunale può aggravare ulteriormente le condizioni critiche in cui si trovano gli ospedali della Regione;

CONSIDERATO che in questo momento i soggetti più esposti al contagio sono i minori in età scolare per i quali la campagna vaccinale è solo all'inizio e pertanto necessita tutelarli considerata anche l'alta contagiosità della variante Omicron del Covid-Sars 2 e la conseguente ulteriore diffusione che comporterebbe all'interno di interi nuclei familiari;

CONSIDERATO che negli ultimi giorni si è riscontrato un preoccupante ed esponenziale incremento del dato epidemiologico da Covid-19 nel territorio comunale in particolare con focolai registrati tra i bambini e i giovani di età scolare;

CONSIDERATO che l'elevata quantità di positivi tra gli alunni, unita al fatto che la variante "Omicron" sia poco sintomatica, potrebbe portare a fare rientrare all'interno delle classi soggetti potenzialmente positivi;

RILEVATO che la imminente ripresa delle attività scolastiche in presenza costituisce una evidente causa di aumento del contagio;

CONSIDERATO che l'effetto di contagi all'interno della "comunità" classe porterebbe sicuramente ad un incremento della pandemia;

PRESO ATTO della nota circolare a firma del Ministero dell'Istruzione e del Ministero della Salute del 8 gennaio 2022, che detta le prime indicazioni operative connesse al citato art. 4 con articolati riferimenti al sistema integrato di educazione ed istruzione da 0 a 6 anni, scuola primaria, scuola secondaria di primo e secondo grado e al c.d. tracciamento della popolazione scolastica, che hanno quale comune denominatore un coinvolgimento delle autorità sanitarie locali e sottintendono un'efficace e puntuale organizzazione nonché la disponibilità di dispositivi di protezione delle vie respiratorie e puntuali tempistiche per il rientro a scuola degli alunni e del personale nei casi ivi delineati;

CONSIDERATO che il sistema Asp - Uscas appare in grave ritardo con i tracciamenti e con le verifiche dei tamponi con particolare riferimento alla popolazione scolastica;

CONSIDERATO che lo screening per la popolazione scolastica previsto per il 7 gennaio 2022 è stato sospeso dalle autorità sanitarie per carenza di tamponi e a tutt'oggi tale criticità permane;

CONSIDERATO che il presupposto previsto dal Consiglio dei Ministri per la didattica in Presenza è la messa in sicurezza del personale e degli alunni con il monitoraggio continuo ed un'attività frequente di controllo da parte degli organi preposti nell'effettuazione dei tamponi per la ricerca dei positivi al Covid 19 che, ad oggi, non può essere adottata viste le difficoltà di controllo, monitoraggio e tracciamento che l'Asp sta dimostrando nell'ultimo periodo;

CONSIDERATI che gli inevitabili "assembramenti", derivanti dalla ripresa dell'attività scolastica, rischiano di provocare gravi ripercussioni nella trasmissione del contagio anche nei servizi di trasporto pubblico;

CONSIDERATO che l'ANCI Sicilia con nota protocollo n. 9 del 5 gennaio 2022 ha chiesto al Presidente della Regione Siciliana che la ripresa delle attività scolastiche del 10 gennaio 2022 avvenga in DAD;

CONSIDERATO che giorno 7 e giorno 11 gennaio 2022, nel corso di due lunghi confronti organizzati dall'ANCI Sicilia e tenutesi con modalità digitale, è emersa una difficoltà generalizzata dei sindaci siciliani nel conoscere i dati ufficiali dei contagi ed è stato comunque evidenziato il fatto che i dati reali in possesso dei sindaci appaiono significativamente superiori a quelli comunicati dalle autorità sanitarie;

CONSIDERATO che analoghe preoccupazioni sono state sollevate dalle organizzazioni sindacali, dai dirigenti scolastici e dalle rappresentanze degli studenti;

CONSIDERATO che nel suddetto incontro è stata manifestata e condivisa la proposta di reiterare, nell'ambito

della riunione della Task Force regionale indetta dall'Assessorato regionale dell'Istruzione giorno 8 gennaio 2022, la richiesta che venga rinviata la ripresa delle attività scolastiche in presenza anche ricorrendo a partire dal 10 gennaio 2022 alla "didattica a distanza" (DAD);

CONSIDERATA la difficoltà di reperire i dispositivi di protezione individuale con particolare riferimento alle mascherine FFP2;

CONSIDERATO che è necessario adottare i provvedimenti indifferibili ed urgenti a tutela della salute pubblica e per il contrasto alla diffusione del contagio e, in particolare, tutelare la salute degli alunni, delle insegnanti e del personale scolastico delle scuole di ogni ordine e grado presenti nel Comune e dei cittadini tutti;

CONSIDERATO che l'attuale contesto di rischio impone iniziative di carattere straordinario e urgente intraprese al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

RITENUTA la straordinaria necessità e urgenza di integrare il quadro delle vigenti misure di contenimento alla diffusione del COVID-19, adottando adeguate e immediate misure di prevenzione e contrasto all'aggravamento dell'emergenza epidemiologica;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica ai sensi delle norme sopra richiamate, tenuto conto del numero crescente di contagi registrati nel territorio e dei gravissimi rischi connessi alla diffusione dei contagi;

ATTESA l'urgenza di procedere alla sospensione delle attività didattiche ed educative in presenza nelle Scuole di ogni ordine e grado, nonché in tutti gli Asili nido e Scuole dell'Infanzia, al fine di contenere, nell'immediato, la diffusione del virus nella popolazione in età scolare in attesa dell'assunzione delle determinazioni di competenza delle Autorità sovracomunali;

RITENUTO che ricorrono le condizioni urgenti ed indifferibili per adottare il presente provvedimento per motivi di sanità pubblica;

ATTESA l'assenza di dati sugli alunni vaccinati, la difficoltà di acquisizione dei dati sui contagi e sui tamponi, nonché la disponibilità dei dati epidemiologici classe per classe al fine di consentire da parte dei dirigenti scolastici di emettere i provvedimenti di propria competenza e considerata la nota prot. n. 0029 del 12 gennaio 2022 con la quale l'ANCI Sicilia ha chiesto al Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico della Regione Siciliana "*che ogni Comune possa conoscere dati certi relativi al numero dei contagiati, all'incidenza degli stessi su 100.000 abitanti, al tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva e in aree mediche e al numero di persone vaccinate.*" e "*più in generale... di avere informazioni sul tracciamento dei contagiati, sull'attivazione delle USCA, sulla disponibilità di mezzi di aerazione e mascherine FFP2. Sottolineando "Come... l'acquisizione di dati certi sulla diffusione del Covid-19 rappresenta un elemento fondamentale per consentire ai primi cittadini dell'Isola di valutare quali eventuali misure adottare."*";

VISTO l'art. 50, comma 5 e 6 del d.lgs. n. 267/2000, ritenendo necessario ed opportuno, nelle more che il Governo regionale e le autorità sanitarie assumano proprie iniziative, intervenire per assicurare la sicurezza del proprio territorio che in considerazione del vertiginoso aumento di casi positivi al contagio da covid 19, possono determinare l'intasamento dei presidi ospedalieri del territorio, con pregiudizio anche per l'assistenza di pronto soccorso;

ORDINA

- La sospensione dell'attività didattica del sistema integrato di educazione e di istruzione da 0 a 6 anni degli istituti pubblici e privati del territorio del Comune a decorrere dal 13 gennaio 2022 fino al 15 gennaio 2022;
- La sospensione dell'attività didattica in presenza del sistema primario degli istituti pubblici e privati del territorio del Comune di Randazzo a decorrere dal 13 gennaio 2022 fino al 15 gennaio 2022, demandando ai Dirigenti scolastici di stabilire le modalità e le condizioni per l'applicazione della didattica a distanza;
- La sospensione dell'attività didattica in presenza del sistema secondario di primo e secondo grado degli istituti pubblici e privati del territorio del Comune di Randazzo a decorrere dal 13 gennaio 2022 fino al 15 gennaio 2022, demandando ai Dirigenti scolastici di stabilire le modalità e le condizioni per l'applicazione della didattica digitale integrata;

DISPONE

- Di trasmettere il presente provvedimento ai Dirigenti Scolastici al fine dell'attivazione di eventuali procedure di propria competenza.
- La comunicazione della presente, al Comando Stazione Carabinieri di Randazzo, al Distaccamento Polizia Stradale, al Distaccamento Corpo Forestale di Randazzo, alla Polizia Locale e Ufficio di Protezione Civile.
- Gli Agenti della Forza Pubblica, il Comando di Polizia Locale, l'Ufficio di Protezione Civile e quanti altri spetta per Legge, sono incaricati di far osservare quanto stabilito nella presente.

Avverso alla presente Ordinanza è ammesso entro 60 giorni ricorso al TAR Sicilia di Catania o in alternativa entro 120 giorni al Presidente della Regione Siciliana.

Randazzo 12/01/2022



Il Sindaco
Francesco Sgroi